REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile Nrg 15833/2024 promossa da:

[redacted], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende per delega in atti;

attore;

CONTRO

Findomestic Banca Spa, elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio dell'avv. [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] per delega in atti;

convenuta;

Oggetto: contratti bancari.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Attrice: "a. in via principale, accertare e dichiarare l'usura "ab origine" e

conseguentemente condannare la resistente alla ripetizione degli interessi usurari illegittimamente corrisposti, ad euro 18.310,99, (cfr tab. n. 5), oltre interessi commerciali ex art. 1284 co.4 cc maturandi dalla domanda al saldo, non sono altresì dovuti interessi sulle rate a scadere ed i versamenti che saranno effettuati saranno imputati per intero al capitale;

b. condannare, altresì la convenuta al risarcimento dei danni nella misura che sarà determinata in corso di causa e relativamente alla quale se ne chiede sin da ora una liquidazione in via equitativa;

c. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.

Salvo ogni altro diritto …"

Convenuta:

"1. respingere tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto, dichiarando, per quanto occorrer possa, la piena efficacia e validità del contratto di finanziamento oggetto di causa e per l'effetto respingere tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto, dichiarando, per quanto occorrer possa, la piena efficacia e validità del contratto di finanziamento oggetto di causa e per l'effetto

2. dichiarare la correttezza del TEG computato da parte di Findomestic Banca, in conformità della normativa di settore richiamata in atti nonché dichiarare che il TEG del contratto de-dotto, corrispondente al 13,541% è al di sotto del tasso soglia previsto da Banca d Italia pertanto nessun superamento del tasso soglia né produzione di effetti usurari rilevanti ai sensi dell'art. 644 c.p. è ravvisabile nel caso di specie;

3. dichiarare altresì il carattere facoltativo tanto della polizza "*Cover 4*" quanto della polizza "Valore Sereno Auto PLUS" cui il signo [redacted] aderì in occasione della sottoscrizione del prestito [redacted] del 29.12.2024;

4. in estremo subordine e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, voler limitare la condanna della Banca alla sola restituzione degli interessi già percepiti e all'astensione dell'incasso delle ulteriori somme a titolo di interessi.

5. Con vittoria nelle spese di lite."

MOTIVAZIONE

1. Le domande attoree hanno a oggetto, con riferimento al finanziamento n. [redacted] la condanna della convenuta alla restituzione di € 18.310,99, pagati a titolo di spese e interessi, previo accertamento della nullità parziale del contratto ex art. 1815 c. 2 Cc, nonché la condanna della stessa al risarcimento dei danni per violazione del canone di buona fede nell'esecuzione del contratto, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda al saldo.

Si è costituita in giudizio la Findomestic Banca Spa, chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.

2. Va anzitutto rilevato che, in data 29/12/2020, il [redacted] ha stipulato con la convenuta un finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo e, contestualmente allo stesso, ha aderito, in qualità di assicurato, alle polizze collettive "*Cover 4*" e "*Valore Sereno Plus*", stipulate tra la Findomestic Banca Spa (in qualità di intermediario assicurativo per conto dei propri clienti sottoscrittori di un contratto di finanziamento) e, rispettivamente, la Mma Iard Sa e la Mma Iard Assurances Mutuelles; la Unipol Sai Assicurazioni Spa (all. [redacted] contratto", [redacted] polizza1" e [redacted]olizza2", fasc. att.).

L'attore, con riferimento al finanziamento per cui è causa, ha eccepito la violazione della normativa antiusura, sostenendo, nello specifico, che il superamento del tasso soglia del Teg si è verificato includendo, nelle voci di costo, tutte quelle connesse al finanziamento, comprese quelle sostenute per la sottoscrizione della polizza assicurativa Valore Sereno Plus.

A sostegno della propria pretesa, il [redacted] ha prodotto in giudizio la relazione del 13/09/2024, che – verificando la sussistenza dell'usura con riferimento al tasso effettivo globale (Teg) - ha prospettato come, sia includendo i costi relativi alla polizza assicurativa "Valore Sereno Plus", sia includendo le sole provvigioni percepite dell'intermediario del credito per il collocamento della polizza in questione,

il Teg risulti *ex ante* pari, rispettivamente, a 20,80% e a 16, 10%, e quindi superiore alla soglia di periodo del 15,1875% (all. "*Perizia* [redacted]*Findomestic*", fasc. att.).

La banca, di contro, ha sostenuto che le polizze non sono collegate all'erogazione del credito e che, pertanto, non vanno incluse nel calcolo del Teg.

In particolare, la Findomestic Banca Spa ha sottolineato, in primo luogo, che nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo C4 delle Istruzioni, è stato ricompreso "*nel computo del TEG la sola parte di premio assicurativo riferita alla copertura per i rischi furto e incendio … pari al 7,20% ovvero ad Euro 426,17*"; in secondo luogo, che entrambe le polizze stipulate dal [redacted] *non sono riconducibili alle polizze di cui ai punti 5) e 8) paragrafo C4 delle Istruzioni … hanno per oggetto rischi totalmente estranei alla capacità di rimborsare il prestito, hanno una durata differente rispetto a quella del finanziamento, l'indennizzo da esse previsto non è parametrato al debito residuo e vedono quale beneficiario in caso di sinistro lo stesso assicurato*" (comp. p. 3 e 4).

Risulta necessario affrontare la questione relativa all'inclusione o meno del costo della polizza assicurativa "Valore Sereno Plus" ai fini della valutazione dell'usurarietà dell'operazione contrattuale.

Sul punto, la Corte di cassazione ha chiarito che "in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione" (Cass. 8806/2017, 3025/2022 e 37058/2021).

Tale orientamento sottolinea la portata onnicomprensiva dell'art. 644 c. 4 Cp, il quale, nell'individuare le voci di costo ai fini della verifica di legalità del tasso, stabilisce la rilevanza di tutte quelle "collegate all'erogazione del credito", eccettuate solo quelle "per imposte e tasse".

Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, nessun rilievo può essere attribuito al fatto che le Istruzioni della Banca d'Italia vigenti al momento della sottoscrizione del finanziamento – nello specifico, le Istruzioni del Luglio 2016 - prevedono espressamente che "i contratti *assicurativi di carattere del tutto accessorio (per esempio polizze sanitarie, polizze a tutela degli acquisti e prelievi effettuati con carta di credito), sia pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza non è finalizzata in alcun modo al rimborso totale o*

parziale del credito non rilevano ai fini del calcolo del TEG […]", atteso che il giudice, nella sua attività ermeneutica, non è vincolato al contenuto della normazione secondaria (Cass. 37058/2021 e Cass. 3025/2022, in tema di costi assicurativi).

Ciò premesso, i documenti prodotti in giudizio dimostrano, anzitutto, che il finanziamento e la polizza Valore Plus Sereno sono stati stipulati, contestualmente, il 29/12/2020 (doc. 3 - 6 fasc. conv.).

L'esistenza del collegamento tra il finanziamento e la polizza in esame può desumersi, nel caso di specie, da altri elementi, quali l'anticipazione del premio da parte del finanziatore e la circostanza che, rispetto al premio complessivo di € 5.919,00, un importo pari a € 2.607,49 è stato riconosciuto - a titolo di provvigione per la collocazione della polizza - all'intermediaria Findomestic Banca Spa (doc. 6, p. 3 e 7, fasc. conv.).

A fronte di tali elementi, si ritiene che la banca non abbia fornito la prova contraria relativa all'insussistenza del collegamento tra l'assicurazione e l'erogazione del credito.

È irrilevante, anzitutto, la circostanza che le polizze siano qualificate come facoltative, posto che, in materia di usura, come stabilito dall'art. 644 c. 4 Cc, non rileva la facoltatività o l'obbligatorietà della polizza, ma il suo collegamento all'erogazione del credito.

Non è poi condivisibile la prospettazione della convenuta secondo la quale la polizza ha per oggetto "*coperture riferite esclusivamente al bene (autoveicolo nuovo)*" (note 27/01/2025), perché, secondo la Corte di Cassazione, "il criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell'oggetto dell'assicurazione…, ma il necessario collegamento all'operazione del credito" (Cass. 13536/2023).

Né risulta decisiva, al fine di dimostrare l'insussistenza del collegamento funzionale tra il finanziamento e la polizza, la circostanza in base alla quale la durata del finanziamento e quella della polizza non coincidono.

Quanto all'affermazione secondo cui la banca, nel rispetto della Nota 33 delle Istruzioni della Banca d'Italia, avrebbe correttamente ricompreso nella relativa base di calcolo la sola parte di premio assicurativo riferita alla copertura per i rischi furto e incendio, va precisato, in primo luogo, che il contenuto della normazione secondaria non vincola, in ogni caso, l'attività ermeneutica del giudice (Cass. cit.);

in secondo luogo, che la Findomestic Banca Spa – come dimostra la documentazione prodotta in giudizio – non ha indicato in modo specifico la quota del premio assicurativo inerente alla sola copertura "furto e incendio": tale quota non è ricavabile, infatti, né dal prospetto del prodotto assicurativo, che si limita a prevedere, per quanto riguarda la polizza "*New 4 I&F Full+Kasko+Gar.Plus*", una "*perc. Teg*" pari a 7,20%, senza tuttavia precisare lo specifico servizio assicurativo al quale la percentuale si riferisce; né dalle "Indicazioni Operative relative al calcolo del Taeg e del Teg ai sensi della normativa vigente" fornite dalla banca, ove la stessa si limita a precisare che "*In caso di pacchetti assicurativi complessi si considera la stima della sola componente Furto e Incendio*"; né del contenuto generico dello scambio di mail intercorso tra le parti tra l'ottobre del 2018 e l'ottobre del 2019; né, infine, dalla convenzione stipulata tra la banca e la compagnia assicurativa, con scadenza al 31/03/2008 (doc. 10-13 fasc. conv.).

Parimenti, tale quota non può essere ricavata dal modulo di adesione alla polizza e dalle condizioni generali della stessa, che riportano in modo onnicomprensivo i servizi assicurativi offerti (doc. 6 e 7 fasc. conv.).

Ciò premesso, in applicazione dell'art. 1370 Cc – secondo cui "le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro" – e dell'art. 35 c. 2 cod. cons. – secondo cui "in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore" - il premio corrisposto per la polizza Valore Sereno Plus deve essere computato per intero nel calcolo del Teg.

Alla luce di questi principi, il finanziamento per cui è causa deve ritenersi usurario, non essendo specificamente contestato che, con l'inclusione del costo della polizza Valore Sereno Plus, il Teg sia pari a 20,80%, e quindi superiore alla soglia di periodo del 15,1875% (cfr. Perizi[redacted]Findomestic e D.M. Ottobre-Dicembre 2020 fasc. att.).

Si ritiene poi, in conformità a uno specifico precedente di questo Tribunale – che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. Cpc – che "la considerazione globale ai fini dell'usura di tutti i costi rilevanti comporta, per conseguenza, la nullità del complesso di "commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese" che ha concorso a determinare il superamento del limite di legge" (Trib. Torino ord. 8690/2023).

Conseguentemente, la domanda attorea deve essere accolta, con condanna della convenuta al pagamento di € 18.310,99 – di cui 11.259,99 a titolo di "*interessi corrisposti fino a oggi rata n. 44 settembre 2024*", € 300,00 a titolo di "*spese istruttoria pratica*", € 5.919,00 per "*assicurazioni furto incendio+kasko+Gar.Plus*", € 700,00 per "*assicurazione Valore Sereno Four*" e € 132,00 per "*spese incasso rata: 3,00 * 44 rate pagate*" – oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dal 17/09/2024 (data della domanda) al saldo.

3. Deve invece essere rigettata la domanda relativa al risarcimento del danno, atteso che i[redacted]i è limitato a sostenere, in modo del tutto generico, la violazione del canone di buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della banca, ma non ha allegato specifiche circostanze relative al fondamento della pretesa risarcitoria e alla sussistenza di conseguenze pregiudizievoli.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano per l'attore in € 2.547,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio e ai valori minimi per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria), con rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15%.

PQM

Definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,

condanna la Findomestic Banca Spa a pagare a [redacted] € 18.310,99, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 dal 17/09/2024 al saldo;

condanna la Findomestic Banca Spa a rimborsare a [redacted] le spese di lite, liquidate in € 2.547,00 per compenso, oltre contributo unificato, rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.

Torino, 08/05/2025.

IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati

Sentenza redatta con l’assistenza della funzionaria dell’Upp dr.ssa Ylenia Perdichizzi.